

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FERRETTI

Seduta del 11/02/2020

FATTO

Con ricorso presentato in data 30/09/2019, la parte ricorrente ha chiesto al Collegio di accertare il suo diritto al rimborso della quota delle commissioni e degli oneri assicurativi pagati anticipatamente all'intermediario resistente al momento dell'erogazione di due finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio e non goduti in conseguenza dell'estinzione anticipata dei finanziamenti stessi, quota quantificata in complessivi € 4.493,47, oltre interessi dal giorno dell'estinzione al saldo e spese legali.

L'intermediario ha presentato le proprie controdeduzioni e ha allegato che:

i due contratti di finanziamento di cui al ricorso contenevano una chiara distinzione tra oneri *upfront* e *recurring* e che la quota non maturata di questi ultimi era stata rimborsata in sede di estinzione anticipata nella misura di € 322,19, con riferimento al primo contratto, e di € 937,81, con riferimento al secondo contratto;

in parziale accoglimento del reclamo ed al solo fine di addivenire ad una definizione bonaria della vicenda, aveva offerto alla parte ricorrente € 1.173,98, in relazione al primo contratto, e € 652,60, in relazione al secondo contratto, somme da quest'ultima non riscosse;

in relazione al primo contratto, si rendeva disponibile a rimborsare a titoli di premio assicurativo non goduto l'importo quantificato dalla compagnia assicurativa e pari a € 541,19.



Ciò premesso, l'intermediario ha chiesto al Collegio di rigettare la richiesta di rimborso della quota delle commissioni pagate e non godute, limitando il rimborso del premio assicurativo a € 541,19.

In via subordinata, l'intermediario ricorrente ha chiesto di circoscrivere l'importo dovuto a quello già offerto in sede di riscontro al reclamo, al netto della quota del premio assicurativo pari a € 541,19.

In via ulteriormente subordinata, il resistente ha chiesto *“di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato al cliente a titolo di commissioni [...] e di quanto [egli] si è mostrat[o] disponibile a rimborsare a titoli di premio assicurativo”*.

DIRITTO

Osserva il Collegio che sul tema della rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento si è di recente pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale, con sentenza dell'11/09/2019, C-383/18, ha statuito che *“il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi a carico del consumatore”*.

A seguito della sopra richiamata sentenza della Corte di Giustizia, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, il Collegio di Coordinamento dell'ABF, con decisione n. 26525/19, ha aggiornato il proprio orientamento, stabilendo che:

l'art.125-sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, comprese quelle preliminari o contestuali alla conclusione del contratto o all'erogazione del finanziamento (c.d. costi *up-front*);

in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, il criterio applicabile per la riduzione dei costi *up front* deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità ritenendo, peraltro *“che il criterio preferibile per quantificare la quota ripetibile di tali costi sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale”*;

per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi la cui polizza non preveda un diverso criterio di calcolo della quota suscettibile di rimborso continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF e quindi il criterio proporzionale *ratione temporis*, il quale prevede che l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci di costo debba essere suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr., tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29/07/2014 e quelle del Collegio di coordinamento n. 6167 e n. 6168 del 22/09/2014).

Ciò premesso e venendo al merito del ricorso, giova alla chiarezza dell'esposizione separare l'analisi delle voci di costo relative al primo contratto di finanziamento (n. ***637), dall'analisi di quelle contenute nel secondo contratto di finanziamento (n. ***276).

In relazione al contratto di finanziamento n. ***637 il Collegio osserva che:

devono qualificarsi come oneri *recurring* e devono essere rimborsati dall'intermediario in misura da determinarsi facendo applicazione del principio *pro rata temporis* (cfr. ancora, tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29/07/2014 e quelle del Collegio di coordinamento n. 6167 e n. 6168 del 22/09/2014) sia la *“commissione bancaria”* di cui alla lettera “a”, sia gli *“oneri intermediario del prestito”*, di cui alla lettera “b” del contratto *inter partes*;

le *“spese di istruttoria”* hanno invece natura di oneri *upfront*, poiché remunerano attività svolte dall'intermediario del credito prodromiche alla conclusione del contratto di finanziamento o connesse e strumentali a quest'ultima e, come tali, devono essere



rimborsate nella misura da determinarsi sulla base del criterio relativamente proporzionale basato sulla curva degli interessi individuato dal Collegio di Coordinamento e di cui sopra si è detto;

in assenza di documentazione atta a provare l'avvenuto rimborso da parte della compagnia assicuratrice della quota non goduta dei premi versati, calcolata sulla base di un criterio determinato *ex ante* dalle parti, deve applicarsi il citato criterio *pro rata temporis* anche per quanto concerne il rimborso della quota del premio assicurativo, al netto delle imposte.

In considerazione di quanto precede, e del rimborso di € 322,19 già effettuato dall'intermediario in sede di estinzione anticipata, si deve ritenere che le richieste di parte ricorrente, relative al contratto di finanziamento n. ***637, meritino di essere accolte nella misura indicata nel prospetto che segue:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 16.790,93	Tasso di interesse annuale	4,00%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	170,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	57,50%
Data di inizio del prestito	01/03/09	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	35,10%

rate pagate	51	rate residue	69	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissione bancaria al netto di € 300,00 per spese di istruttoria (A)				2.334,65	Recurring	57,50%	1.342,42	322,19	1.020,23
Spese di istruttoria (A)				300,00	Upfront	35,10%	105,29		105,29
Oneri intermediario del prestito (B)				2.652,00	Recurring	57,50%	1.524,90		1.524,90
Oneri assicurativi (E)				1.142,40	Recurring	57,50%	656,88		656,88
Totale				6.429,05					3.307,31

In relazione al contratto di finanziamento n. ***276 il Collegio osserva che:

devono qualificarsi come oneri *recurring* e devono essere rimborsate dall'intermediario in misura da determinarsi facendo applicazione del principio *pro rata temporis* sia le "commissioni di attivazione" di cui alla lettera "b", che remunerano anche l'attività di gestione del finanziamento nei "casi di passaggio dello stesso cedente ad altri enti pensionistici", sia le "commissioni di gestione" di cui alla lettera "c" del contratto *inter partes*;

le "spese di istruttoria" di cui alla lettera "a" del contratto *inter partes* hanno invece natura di oneri *upfront*, poiché remunerano attività svolte dall'intermediario del credito prodromiche alla conclusione del contratto di finanziamento o connesse e strumentali a quest'ultima e, come tali, devono essere rimborsate nella misura da determinarsi sulla base del criterio relativamente proporzionale basato sulla curva degli interessi individuato dal Collegio di Coordinamento e di cui sopra si è detto.

In considerazione di quanto precede, e del rimborso di € 937,81 già effettuato dall'intermediario in sede di estinzione anticipata, si deve ritenere che le richieste di parte ricorrente, relative al contratto di finanziamento n. ***276, meritino di essere accolte nella misura indicata nel prospetto che segue:



Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 17.207,56	Tasso di interesse annuale	4,70%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	180,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	53,33%
Data di inizio del prestito	01/06/13	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	30,69%

rate pagate	56	rate residue	64	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria (A)				350,00	Upfront	30,69%	107,40		107,40
Commissioni di attivazione (B)				756,00	Recurring	53,33%	403,20		403,20
Commissioni di gestione (C)				2.750,43	Recurring	53,33%	1.466,90	937,81	529,09
Totale				3.856,43					1.039,69

Tutto ciò premesso e considerato che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore di parte ricorrente dalla data del reclamo al saldo effettivo (cfr. la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/2013)

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 4.347,00 oltre interessi dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA